

del sette aprile 2023

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06/04/2023

DELL'ASSOCIAZIONE "ALKE"

Oggi, 06/04/2023, alle ore 18, presso Seob di via Porto Strada 4 e Mepror  
si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Alke con il seguente O.d.G.:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 09/03/2023 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Mirandola Luigi che chiama a fungere da segretaria Francesco Terzo, che accetta. Il Presidente, constata la presenza in proprio o per delega dei soci Tezza Francesca, Momi Serena, Bozzola Ilenia, Brentegani Anna, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., il Presidente espone all'Assemblea che una revisione dello statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 09/03/2023 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

Dopo una breve discussione lo Statuto, viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, così come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante .

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 19 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Mepror, 06/04/2023

Il Presidente

Mirandola Luigi

La Segretaria

Francesco Terzo

Regio AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA  
a data del timbro a calendario posto a lato  
Atti Privati Serie 3 N.  
Liquidati €

otto del sette aprile 2023  
esente  
Stampato  
04/5 117  
Enzo Zonzani

## STATUTO SOCIALE

### **Art.1 – Costituzione –**

A norma dell'art. 36 e segg. Del Codice Civile e del decreto leg.vo n. 117/2017 è costituita un'Associazione non riconosciuta (Ente del Terzo Settore) - non a scopo di lucro – secondo principi di democraticità e non discriminatori – denominata **"ALKE –ETS"** . L'uso dell'acronimo ETS, obbligatorio nella denominazione e in ogni comunicazione pubblica , è subordinato all'iscrizione del REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE previsto dal decreto leg.vo n.117/2017 ( CODICE DEL TERZO SETTORE).

L'Associazione ha sede in Via Umberto Nobile 100 – Comune di Bussolengo (VR).

Il consiglio direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove ; l'assemblea dei soci potrà modificare la sede legale senza che ciò costituisca modifica statutarie.

### **Art.2 – Premessa -Scopo – Attività -**

L'Associazione si propone lo scopo di fornire un aiuto qualificato e competente a giovani maggiorenni e adulti che presentano problemi di dipendenza, fragilità psicologica e psichiatrica, disagio psicosociale, e ai loro familiari in difficoltà, quali a titolo di esempio:

- Non a conoscenza delle modalità con cui entrare in contatto con le strutture di riferimento del territorio;
- Interruzione di un programma in comunità o rifiuto di essere presi in carico da una comunità;
- Bisogno di aiuto nel periodo post-programma comunitario per la gestione di terapie farmacologiche, visite mediche, ricerca di lavoro,
- Recupero scolastico, gestione del tempo libero.

Gli interventi sono pensati in un'ottica di affiancamento ed accompagnamento per persone che presentano tali difficoltà con l'obiettivo di far acquisire un maggior senso di responsabilità, attraverso la costruzione di un progetto individualizzato e condiviso con il beneficiario di tale servizio ed eventualmente i servizi territoriali e la famiglia.

Saranno privilegiati i servizi di assistenza domiciliare a persone maggiorenni con problemi di dipendenze e/o disagio psicosociale e ai familiari coinvolti. Gli interventi potranno svolgersi anche presso la sede dell'associazione o presso le strutture individuate nel corso del programma di assistenza ( SERT, Medicina delle Dipendenze CSM).

Saranno altresì realizzati programmi di prevenzione (sportelli di ascolto, nelle scuole, in ambiti Comunali ), oltrechè attraverso incontri con le famiglie e gli insegnanti.

I servizi/interventi saranno curati da una équipe con competenze pluriennali in ambito psicologico, sociale, educativo, infermieristico, in grado di fornire aiuto per tutte le problematiche legate allo stato di dipendenza, sia di ordine sanitario, nonché legale, o relativamente all'abbandono scolastico, alla perdita del lavoro e al disagio sociale, e a persone con fragilità psicologiche e psichiatriche. L'équipe opererà in un'ottica multidisciplinare integrando counseling, colloqui psicologici, consulenze sanitarie, ecc.. I predetti servizi saranno svolti al domicilio del richiedente, presso la sede dell'associazione o in altre sedi del territorio, ma in particolari necessità saranno realizzati anche attraverso piattaforme online.

L'Associazione potrà svolgere attività di formazione e aggiornamento professionale nelle aree di intervento della stessa ad operatrici e operatori sociali, personale scolastico e simili.

Pertanto L'Associazione, con riferimento al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, realizzerà le seguenti attività d'interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo decreto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni ( lettera a);
- interventi e *prestazioni sanitarie (lettera b);*
- prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);*
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l).

L'associazione opererà in rete con Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici e Privati e potrà stipulare convenzioni, contratti, aderire ad associazioni temporanee di impresa , consorzi e quanto altro necessario alla realizzazione degli scopi sociali.

L'associazione potrà inoltre, nei limiti delle previsioni dell'art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 esercitare attività diverse da quelle di interesse generali sopra indicate comunque secondarie e strumentali alle stesse.

L'associazione può inoltre, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, raccogliere *fondi-*attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art.3 - Soci/e -**

I/le Soci/e sono le persone fisiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, collaborano alle attività associative e/o usufruiscono dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Lo status di associato/a è a carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli art. 13-14-15 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere socie anche le persone giuridiche purché Enti del Terzo settore o non a scopo di lucro.

Le socie e i soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Le socie e i soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al presidente che metterà a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Le socie e i soci hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

### **Art.4 - Organi Sociali -**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente
- l'Organo di controllo e/o il revisore contabile se obbligatorio per legge.

### **Art.5 - Assemblea -**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e le socie in regola con il pagamento della quota di adesione e che sono iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati. Essa ha luogo almeno una volta all'anno

entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale se ricorre per legge.

Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione; la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione;

l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario; l'approvazione della relazione di missione e l'approvazione del bilancio sociale, se obbligatorio per legge; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti, la deliberazione sull'esclusione degli associati; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; la deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Ogni Socio/a ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie e di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti e in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno di soci/e presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo lettera, mail, fax purchè comprovante la ricezione inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

#### **Art.6 - Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

In particolare: predispone i bilanci annuali di esercizio e il bilancio sociale, qualora ricorra l'obbligo di legge; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione da approvare in assemblea; determina le quote sociali di adesione e le quote annuali, gli eventuali altri contributi supplementari. Provvede per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative e la modifica della sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi sociali e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.

#### **Art.7 - Presidente e Vicepresidente -**

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accedere ai conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell'Associazione.

#### **Art.8 - Delibere -**

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

#### **Art.9- Organo di controllo –**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art.10 - Quote -**

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo alle iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

#### **Art.11 - Ammissione -**

Chi intende essere ammesso come Socio/a deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito e la comunicazione di accettazione deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni e annotata nel libro soci.

Il Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione socio può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte; l'assemblea se non appositamente convocata, dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

#### **Art.12 - Cessazione -**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

#### **Art.13 - Recesso -**

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art.14 - Decadenza -**

Il Socio decade automaticamente se non è in regola con i versamenti delle quote associative per 1 (uno) anno.

#### **Art.15 - Esclusione -**

Può essere escluso la Socia/il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

#### **Art.16 - Diritti -**

Le socie e i soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate

#### **Art. 17- Volontari/ie**

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/le volontari/ie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari e volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i/le volontari/ie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 18- Apporti di lavoro degli associati e/o di terzi**

L'associazione può assumere lavoratori /trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 anche avvalendosi dei propri associati/te.

#### **Art.19 - Esercizio Sociale e Bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario e Bilancio sociale**

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il bilancio o rendiconto economico finanziario redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato entro i termini di legge nel Registro Unico del Terzo Settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui ( salvo variazione dei limiti imposti dalla legge ) l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui ( salvo variazione dei limiti previsti dalla legge ) l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale .

#### **ART. 20- Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle riunioni e assemblee e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle riunioni e assemblee e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni e assemblee e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente che metterà a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

#### **Art.21 - Patrimonio Sociale - Risorse Economiche – Divieto di distribuzione dell'utile**

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle finalità statutarie.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione trae le proprie risorse economiche oltre che dalle quote associative e gli eventuali contributi associativi supplementari richiesti ai soci dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto , secondo le previsioni del decreto leg.vo n. 117/ 2007 , ovvero tramite servizi erogati a soci o terzi, anche in regime di accreditamento, convenzione, contrattualizzazione anche con Pubbliche Amministrazioni nazionali, dell'Unione Europea, straniera,

organismi di diritto internazionale; fondi pervenuti a titolo di raccolta fondi, sponsorizzazioni, liberalità e ogni altra modalità ammissibile dal Codice del Terzo Settore.

**Art.22 - Scioglimento e destinazione del patrimonio -**

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione per qualunque causa il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe individuati dall'Assemblea all'atto di scioglimento o, in mancanza di tale decisione, alla Fondazione Italia Sociale.

**Art.23 - Clausola compromissoria -**

Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.